

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI RICERCA

"STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA"

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SCOPO

ARTICOLO 1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

1. È costituita una Fondazione di Ricerca denominata "STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI - FONDAZIONE DI RICERCA", in forma abbreviata e di acronimo "SSICA - FONDAZIONE DI RICERCA", ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 1 aprile 2011 e a norma dell'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (nel corpo del presente statuto denominata anche semplicemente "Fondazione").

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Ricerca, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice civile e leggi collegate.

2. La Fondazione, aperta alla partecipazione di soggetti pubblici e privati, ha carattere pubblicistico, rilievo nazionale, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

3. La Fondazione ha sede legale ed amministrativa in Parma (PR), Viale Faustino Tanara n. 31/A ed una unità locale in Angri (SA), Via Nazionale 121/123.

ARTICOLO 2

(MISSIONE E FINALITÀ)

1. La "STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI – FONDAZIONE DI RICERCA" è un organismo di ricerca la cui finalità principale, a norma della Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01 e della normativa nazionale ad essa applicabile, consiste nello svolgere attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel settore della scienza applicata al settore produttivo della conservazione degli alimenti e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili d'esercizio sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento. L'attività che la Fondazione svolge nel campo della ricerca, sviluppo sperimentale e trasferimento dei risultati è destinata alle imprese che esercitano le attività produttive di conservazione degli alimenti, nei settori per i quali la Fondazione è preordinata, e le attività di commercio di importazione corrispondenti.

2. Per “conservazione”, ai sensi del precedente comma 1, si intende, in particolare, l'applicazione agli alimenti dei processi di qualsiasi natura quali, ad esempio, riscaldamento, raffreddamento, congelamento, salagione, disidratazione, additivazione, atti a prolungare la vita commerciale degli alimenti rispetto al loro normale decadimento.

3. La Fondazione, inoltre, ha lo scopo di offrire assistenza tecnica alle imprese dei settori di competenza indicati al precedente comma 1. Le attività della Fondazione si estendono, in particolare, ai seguenti ambiti:

- studio e perfezionamento dei prodotti dell'attività di trasformazione, al fine di garantirne le caratteristiche qualitative e la competitività;
- sicurezza alimentare, trattamenti di sanificazione e igienizzazione;
- sviluppo di nuovi prodotti;
- consulenza per gli aspetti applicativi della normazione tecnica di settore.

4. La Fondazione realizza il proprio scopo direttamente ovvero attraverso la collaborazione con altre Fondazioni, Enti di Ricerca, Istituti, Università o Enti che abbiano tale finalità.

5. La Fondazione favorisce le attività di ricerca, di studio, di promozione nel campo suindicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in danaro da destinare agli scopi anzidetti e, nell'ambito dei settori di competenza, favorisce la promozione degli interessi generali delle imprese dei settori collegati (produttori di materie prime di origine animale, ittica e vegetale, fornitori di materiale di confezionamento, additivi e ingredienti, fornitori di servizi e industrie di impiantistica). Le sovvenzioni, i premi e le borse di studio saranno concessi dalla fondazione secondo i criteri e le modalità indicate nei relativi bandi pubblici.

6. La Fondazione svolge, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, le seguenti attività:

- ricerca industriale applicata a controllo, sviluppo e innovazione di prodotto, processo e gestione;
- supporto tecnologico per il miglior utilizzo di tecniche di produzione e di impiego di materie prime;
- studio e sviluppo di materiali di confezionamento e imballaggio;
- ricerca attinente agli aspetti ingegneristici dei processi;
- ottimizzazione dei consumi energetici;
- valutazioni sull'impatto ambientale;
- ricerca relativa alla qualità intrinseca, salutistica, nutrizionale, nutraceutica, organolettica delle materie prime e dei prodotti finiti e sperimentazione, messa a punto e proposizione di tecniche analitiche ottimali e innovative per la loro valutazione;

- valutazione e monitoraggio di tecniche di processo e di analisi finalizzate a garantire la sicurezza delle produzioni e dei prodotti;
- supporto per l'adozione e il monitoraggio delle migliori condizioni di igiene produttiva;
- ottimizzazione e sviluppo precompetitivo della resa e della produttività industriale;
- messa a punto e sperimentazione di tecniche analitiche innovative;
- supporto all'ottimizzazione e al miglioramento di processi produttivi e dei servizi correlati (energia, ambiente, materiali di confezionamento, ecc.);
- supporto e consulenza, su argomenti di interesse per le imprese, a pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, e agli organismi internazionali per le attività di normazione tecnica;
- partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro nazionali e internazionali per problemi scientifici, tecnici e legislativi inerenti alla produzione, al commercio e al controllo degli alimenti conservati;
- supporto ai processi aziendali di certificazione di prodotto e di processo produttivo;
- supporto al consolidamento qualitativo, normativo e di difesa delle produzioni tipiche;
- servizio di supporto analitico per aziende di settore, collegate ai settori di riferimento, enti pubblici e terzi;
- documentazione, divulgazione, promozione della qualità specifica per i settori produttivi di riferimento;
- formazione, aggiornamento tecnico e scientifico per personale inserito o da inserire nelle aziende dei settori di riferimento;
- partecipazione a progetti sovranazionali di ricerca o formazione inerenti ai prodotti e ai settori di competenza;
- promozione ed attuazione di iniziative di interesse nazionale ed internazionale nei settori di competenza.

7. Al fine esclusivo di reperire risorse aggiuntive da destinare agli scopi di cui sopra, potrà inoltre svolgere, in proprio o con altri soggetti pubblici o privati, in forma societaria o con altre forme di collaborazione, attività strumentali, anche produttive, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per gli enti no-profit.

8. La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, accessorie o direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

TITOLO II

MEMBRI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 3

(MEMBRI DELLA FONDAZIONE)

1. I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatore;
- Sostenitori.

2. I membri della Fondazione si impegnano a mettere a disposizione della stessa le conoscenze, le esperienze e le capacità professionali, le attività ed i mezzi necessari per il migliore perseguimento degli scopi statutari.

ARTICOLO 4

(FONDATORE)

1. La Fondazione è costituita dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma.

ARTICOLO 5

(SOSTENITORI)

1. Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti una tantum o periodici in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, il tutto in base ai criteri e misura stabiliti anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

2. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. La qualifica di Sostenitori permane per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

4. I Sostenitori sono ammessi, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, con delibera inappellabile del Comitato di Indirizzo. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, qualora emanato.

ARTICOLO 6

(PATRIMONIO)

1. La Fondazione trae i mezzi per il proprio funzionamento dal patrimonio e dalle risorse economiche realizzate annualmente e, in particolare:

- a) dai beni indisponibili e dal patrimonio disponibile conferiti all'atto della costituzione della Fondazione dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma e da quelli acquisiti successivamente e tali qualificati nella delibera per l'acquisizione;
- b) dai contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano le attività nei settori di competenza e che svolgono i commerci di importazione corrispondenti di cui al Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 540;
- c) dai proventi derivanti dalle attività di ricerca;
- d) dai proventi derivanti da convenzioni ed accordi di programma anche internazionali con amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati;
- e) da rendite di patrimonio, lasciti demaniali ed ogni eventuale altra entrata;
- f) dai beni mobili ed immobili ed altre utilità conferiti;
- g) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche territoriali e dalla Unione Europea;
- h) dai lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni liberali di qualsiasi genere;
- i) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali o degli eventuali soggetti controllati o collegati e da altri finanziamenti pubblici e privati;
- j) dai frutti e dalle rendite generati dai beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalità istituzionali;
- k) dai proventi derivanti dall'esercizio delle attività strumentali.

2. Sono beni indisponibili della Fondazione e come tali inalienabili, poiché essenzialmente strumentali al perseguimento delle missioni e finalità della Fondazione, alla sua struttura necessaria e al carattere impresso dal Fondatore, i beni immobili conferiti all'atto della dotazione del patrimonio della Fondazione stessa.

3. E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 7

(ORGANI DELLA FONDAZIONE)

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vicepresidente della Fondazione;

- il Comitato di Indirizzo;

- il Collegio Sindacale.

2. Le cariche di componente degli organi collegiali sono tra loro incompatibili; quelle di Presidente e di Vicepresidente non possono essere conferite a componenti del Consiglio di amministrazione espressione della medesima parte designante, Fondatore od Organizzazioni di cui all'articolo 8.

3. I componenti degli organi nominati restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo al loro insediamento.

ARTICOLO 8

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Comitato di indirizzo, dei quali tre designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese contribuenti operanti nei settori di attività cui è rivolta l'azione della Fondazione. Al Fondatore è riservata la designazione di due membri, uno dei quali in rappresentanza di altre organizzazioni nazionali o delle imprese contribuenti.

Le designazioni sono effettuate nei modi e nei tempi stabiliti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

La prima riunione è indetta dal Comitato di indirizzo non prima che la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione sia stata nominata ed entro 15 giorni dall'ultima nomina all'uopo necessaria; essa è presieduta dal consigliere più anziano d'età. Il Consiglio, ove constatati l'inerzia di uno o più soggetti titolari del potere di designazione, provvede seduta stante alla loro surrogazione per l'integrazione dell'organo. In ogni caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio, nella sua composizione plenaria, elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione.

2. In sede di prima applicazione i settori identificati sono: conserve di carne, conserve ittiche e conserve vegetali.

3. Ogni settore è rappresentato in Consiglio da un solo rappresentante.

4. La designazione, da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative, spetterà a quelle i cui iscritti abbiano effettivamente versato il contributo maggiore a valere nell'esercizio fiscale precedente all'anno di designazione.

5. Il Consiglio di Amministrazione:

5.1. determina, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale, gli organici del personale e le eventuali conseguenti assunzioni;

5.2. può proporre al Comitato di Indirizzo l'ammissione di membri Sostenitori;

5.3. propone al Comitato di Indirizzo il trasferimento della sede legale ed amministrativa e l'istituzione, soppressione e trasferimento delle unità locali

- 5.4. delibera i regolamenti, fra cui il regolamento di Organizzazione e Funzionamento, e le relative modifiche;
- 5.5. delibera la partecipazione o costituzione di consorzi con soggetti pubblici e privati;
- 5.6. delibera, sulla base delle linee impartite dal Comitato d'Indirizzo, il piano annuale e pluriennale della ricerca;
- 5.7. delibera il preventivo economico ed il bilancio di esercizio, gli atti ad essi allegati nonché le relative variazioni sulla base di quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità della Fondazione, che dovranno essere sottoposti per l'approvazione al Comitato d'Indirizzo;
- 5.8. delibera, su proposta del Presidente, la designazione del Direttore Generale della Fondazione e ne determina la retribuzione;
- 5.9. propone al Comitato di Indirizzo l'acquisto e alienazione di beni immobili e, qualora approvata, dà esecuzione alla relativa delibera sulla base di quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità della Fondazione;
- 5.10. modifica, previo consenso del Comitato di Indirizzo, gli ambiti della ricerca della Fondazione, nei limiti di quanto collegato alle finalità previste dalla legge. Qualora tale decisione dovesse comportare modifiche dei settori e delle imprese contribuenti, tali conseguenze saranno effettive dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso al momento della decisione;
- 5.11. delibera l'adozione di accordi e convenzioni con altre pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni pubbliche o private, nazionali, comunitarie od internazionali;
- 5.12. delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Fondazione, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, nei limiti di quanto deliberato dal Comitato d'Indirizzo.
6. Tutti i poteri, i compiti e le attività non espressamente attribuiti ad altri organi della Fondazione o al Direttore Generale si intendono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9

(CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. La prima riunione del Consiglio di Amministrazione, indetta dal Comitato di Indirizzo, è presieduta dal consigliere più anziano d'età sino all'elezione del Presidente della Fondazione. Successivamente, il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, nonché, in ogni caso:
- almeno due volte l'anno, entro il mese di novembre per l'approvazione del preventivo economico ed entro il 30 aprile successivo per l'approvazione del bilancio consuntivo;
 - nei casi di cui all'art. 10, comma 2.4;

- ogniqualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi componenti. In tale ultimo caso, il Presidente provvede alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta, indicando tra gli argomenti all'ordine del giorno quelli oggetto di richiesta.

2. In caso di assenza, impedimento o inerzia del Presidente, alla convocazione provvede il Vicepresidente o, in caso di assenza, impedimento o inerzia di quest'ultimo, qualunque membro del Consiglio; quest'ultima disposizione si applica anche in caso di impedimento o inerzia del consigliere più anziano. Comunque convocata, la presidenza della riunione spetta al Presidente, salvo lo stesso risulti assente o impedito.

3. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di almeno un giorno sempre a mezzo di posta elettronica. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità ed i tempi previsti dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, di norma presso la sede legale della Fondazione.

5. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano in teleconferenza o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, che provvede alla sottoscrizione del verbale della seduta, predisposto senza ritardo dal Direttore Generale o dalla persona designata ai sensi del successivo comma 6.

6. Alle riunioni è invitato il Collegio Sindacale e vi assiste, senza diritto di voto, il Direttore Generale che cura, di regola, la redazione del verbale delle riunioni. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, i verbali vengono redatti dalla persona designata da chi presiede la riunione.

7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, o, in difetto di formale convocazione ai sensi dei commi precedenti, con la presenza di tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale.

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

8. Il Consiglio esercita le proprie competenze nella sua collegialità. Può tuttavia delegare proprie attribuzioni per singoli affari ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e ferma restando la possibilità di impartire direttive al consigliere delegato e avocarne in ogni momento la delega.

ARTICOLO 10

(PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE)

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione, tra i suoi componenti.

2. Il Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della stessa. Il Presidente, in particolare:

2.1. predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, disponendone le convocazioni;

2.2. sottopone al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, l'indicazione e la definizione degli obiettivi da perseguire ed i programmi annuali e pluriennali da realizzare da parte della Fondazione;

2.3. sottopone al Consiglio di Amministrazione il preventivo economico ed il bilancio di esercizio con allegata la relazione di accompagnamento e le note informative, sulla base di quanto proposto dal Direttore Generale;

2.4. adotta i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla ratifica di tale organo alla prima riunione utile e comunque entro i trenta giorni successivi alla data di adozione del provvedimento.

ARTICOLO 10-BIS

(VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE)

1. Il Vicepresidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento o inerzia di quest'ultimo, e in ogni caso di conflitto di interessi.

ARTICOLO 11

(COMITATO DI INDIRIZZO)

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da nove membri, cinque dei quali nominati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese contribuenti operanti nei settori di attività cui è rivolta l'azione della Fondazione. Al Fondatore è riservata la nomina di due membri, uno dei quali in rappresentanza di altre organizzazioni nazionali o delle imprese contribuenti. Le nomine sono effettuate nei modi e nei tempi stabiliti nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Nel corso della prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età non prima che la maggioranza dei membri del Comitato di Indirizzo sia stata nominata, il Comitato, ove constati l'inerzia di uno o più soggetti titolari del potere di nomina, provvede seduta stante alla loro surrogazione per l'integrazione dell'organo, nonché, in ogni caso, alla nomina dei due ulteriori membri, scelti per cooptazione tra esperti nazionali e internazionali dei settori di attività della Fondazione.

In ogni caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Comitato, nella sua composizione plenaria, elegge al proprio interno il Presidente.

2. In sede di prima applicazione i settori identificati sono: conserve di carne, conserve ittiche e conserve vegetali.

3. Ogni settore è rappresentato nel Comitato da almeno un rappresentante, e non più di due.

4. La nomina, da parte delle Organizzazioni maggiormente rappresentative, spetterà a quelle i cui iscritti abbiano effettivamente versato il contributo maggiore a valere nell'esercizio fiscale precedente all'anno di designazione.

5. Il Comitato è integrato dalla presenza, senza diritto di voto, di un unico rappresentante designato dai Sostenitori e di un rappresentante, parimenti senza diritto di voto, designato dal competente Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica, che all'atto della costituzione corrisponde al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

6. Il Comitato di Indirizzo svolge le seguenti funzioni:

6.1. delibera, nella sua composizione plenaria, a maggioranza dei due terzi dei componenti e con il voto favorevole di almeno uno dei rappresentanti nominati su designazione o per conto del Fondatore, eventuali modifiche dello statuto;

6.2. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine al trasferimento della sede legale ed amministrativa e l'istituzione, soppressione e trasferimento delle unità locali;

6.3. approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il Regolamento per la individuazione delle associazioni nazionali designanti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo;

6.4. delibera, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito all'ammissione di membri Sostenitori;

6.5. delibera sull'esclusione di membri Sostenitori;

6.6. delibera le linee da impartire al Consiglio di Amministrazione per la predisposizione dei piani annuali e pluriennali di ricerca;

6.7. verifica l'attuazione dei piani di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione;

6.8. determina il limite massimo degli eventuali emolumenti che possano spettare ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Comitato di Indirizzo, al Presidente e ai membri del Collegio Sindacale;

6.9. definisce le regole generali per la individuazione dei settori destinatari dell'attività della Fondazione, oltre a quelli già indicati dalla soppressa Stazione Sperimentale dell'industria delle conserve alimentari;

6.10. nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale della Fondazione;

6.11. approva il preventivo economico e il bilancio di esercizio;

6.12. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'acquisto e alienazione di beni immobili, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilità della Fondazione;

6.13. approva la modifica, proposta dal Consiglio di Amministrazione, circa gli ambiti della ricerca della Fondazione, nei limiti di quanto collegato alle finalità previste dalla legge;

6.14. tiene almeno una seduta annuale sull'andamento del Programma della Fondazione, al fine di condividere e discutere dell'attività della Fondazione, e formulare proposte di nuove iniziative;

6.15. nomina il Consiglio di Amministrazione, nonché il Collegio Sindacale o la società di revisione, ai sensi dell'art. 13, comma 1.

7. La prima riunione del Comitato di Indirizzo è indetta entro 15 giorni dalla nomina di almeno cinque membri; il componente più anziano d'età tra quelli anche successivamente nominati presiede il Comitato sino all'elezione del suo Presidente.

Successivamente, il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato d'Indirizzo stesso nelle ipotesi di cui al precedente comma 6 e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, con comunicazione scritta trasmessa per posta elettronica almeno sette giorni solari prima della riunione. In caso di urgenza, la riunione può essere convocata a mezzo posta elettronica con almeno tre giorni di preavviso. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato di Indirizzo è convocato altresì ogniqualvolta ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti. In tale ultimo caso, il Presidente provvede alla convocazione entro 7 giorni dalla richiesta, indicando tra gli argomenti all'ordine del giorno quelli oggetto di richiesta.

In caso di assenza, impedimento o inerzia del Presidente, alla convocazione provvede qualunque altro componente del Comitato. Quest'ultima disposizione si applica anche in caso di impedimento o inerzia del consigliere più anziano.

8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Comitato d'Indirizzo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal componente più anziano d'età tra i presenti.

Il soggetto che presiede la riunione nomina anche un Segretario per la stesura del verbale.

9. Il Comitato di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si tengano in televideoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, o comunque chi presiede la riunione, che provvede alla sottoscrizione del verbale della seduta, predisposto senza ritardo dal segretario.

ARTICOLO 12

(CONSULTE DI SETTORE)

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato d'Indirizzo possono avvalersi delle consulte per i settori merceologici nei quali opera o deve operare la Fondazione al fine di raccogliere indicazioni

utili alla elaborazione delle linee di indirizzo per i piani annuali e pluriennali di ricerca. Le consulte di settore hanno funzione consultiva non vincolante.

2. Le consulte sono composte dai responsabili della ricerca delle imprese e delle associazioni interessate, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento che ne definisce anche la loro operatività.

ARTICOLO 13

(COLLEGIO SINDACALE)

1. Il Collegio Sindacale è nominato dal Comitato di Indirizzo ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, come segue:

- un componente effettivo, con funzione di presidente, e uno supplente designati dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
- un componente effettivo e uno supplente designati dalle Associazioni di categoria;
- un componente effettivo e uno supplente su designazione del Fondatore.

2. Ogniqualvolta sia necessario provvedere alla sostituzione dell'organo, il Comitato di Indirizzo ne dà comunicazione, nelle forme previste dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, ai soggetti cui spetta la designazione dei singoli membri

2.1 almeno due mesi prima della scadenza naturale del mandato od incarico, ovvero

2.2 entro quindici giorni dalla notizia dell'evento da cui la necessità è sorta.

3. I soggetti destinatari della comunicazione di cui al comma 2 provvedono alla designazione

3.1 almeno un mese prima della scadenza naturale del mandato od incarico, ovvero

3.2 entro quindici giorni dalla comunicazione, nei casi di cui al comma 2.2.

In difetto, la nomina è effettuata dal Comitato di Indirizzo, previa concessione di un ragionevole termine supplementare, debitamente comunicato al soggetto al quale spetta la designazione.

4. Il Comitato di Indirizzo provvede alla medesima comunicazione di cui al comma 2 ogniqualvolta sia necessario provvedere alla sostituzione di singoli componenti, per rinuncia, decadenza o altra causa. Il soggetto cui spetta la designazione del sostituto provvede nel termine di cui al comma 3.2. In difetto, la nomina è effettuata dal Comitato di Indirizzo, previa concessione di un ragionevole termine supplementare, debitamente comunicato al soggetto al quale spetta la designazione.

I componenti nominati in sostituzione restano in carica sino alla scadenza naturale dell'organo integrato.

5. Al Collegio Sindacale sono attribuite le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice civile.

6. I componenti del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive comporta decadenza dall'incarico, la cui dichiarazione compete al Comitato di Indirizzo.

ARTICOLO 13-BIS

(REVISIONE)

1. La revisione e il controllo contabile della Fondazione sono esercitati, in alternativa, dal Collegio Sindacale o da una società di revisione.
2. La scelta fra le due alternative spetta al Comitato di Indirizzo, e viene rinnovata ogniqualvolta sia necessario provvedere alla sostituzione dell'organo, negli stessi termini di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di nomina, rinnovo e sostituzione di cui al precedente articolo 13.

TITOLO IV

DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 14

(DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE)

1. Il Direttore Generale è nominato dal Comitato d'Indirizzo, su designazione del Consiglio di Amministrazione, fra esperti di elevata qualificazione professionale in ambito amministrativo ed aziendale che abbiano maturato esperienze professionali nel campo del management di strutture complesse.
2. Il Direttore Generale può essere revocato dal Comitato d'Indirizzo per giusta causa o giustificato motivo, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, ed è rinnovabile.
4. Il Direttore Generale attua le delibere e gli atti di indirizzo del Consiglio di Amministrazione nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, che può prevedere anche criteri generali per la definizione dei provvedimenti attuativi. Rimane salva la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di avocare a sé lo svolgimento per intero di singoli affari.
5. Il Direttore Generale è altresì tenuto agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni del Comitato di Indirizzo.

TITOLO V

PERSONALE DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 15 (PERSONALE)

1. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento definisce, tra l'altro, la dotazione organica del personale della Fondazione, il trattamento economico e l'organizzazione interna degli uffici.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati, oltre che dal Regolamento di cui al comma 1, dalle disposizioni del codice civile nonché dai contratti collettivi nazionali per i lavoratori dell'industria alimentare.
3. Per il personale dell'ex Azienda speciale SSICA inserito nel ruolo ad esaurimento di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, continua ad applicarsi il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
4. La dotazione organica può essere ridefinita periodicamente a seguito della riorganizzazione degli uffici derivante da esigenze connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca e in caso di attribuzione alla Fondazione di nuove funzioni.

TITOLO VI

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 16

(SCIoglimento)

1. Stante la provenienza peculiare del patrimonio conferito nella Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dall'autorità governativa, il Consiglio di Amministrazione che ne nomina il liquidatore, devolve il suo patrimonio residuo alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, affinché sia destinato, comunque ed esclusivamente, al proseguimento dell'attività dell'ex "Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari", nelle forme organizzative camerali o altre similari purché con carattere pubblicistico e per i fini di ricerca nei settori di cui allo scopo della Fondazione stessa.
2. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

TITOLO VII

NORME FINALI

ARTICOLO 17

(NORME DI RINVIO E TRANSITORIE)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile, le norme di legge vigenti in materia, ed i Regolamenti interni.
2. Le modifiche statutarie adottate con deliberazione del Commissario straordinario hanno efficacia immediata.

3. La disciplina della composizione degli organi è fissata, in sede di prima applicazione, con delibera commissariale e, successivamente, a far data dal primo rinnovo degli organi, dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

F.to: Ruggero Lenti.

F.to: Carlo Maria Canali.